

(N. 537)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 luglio 1949 (V. Stampato N. 632)

presentato dal [Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 LUGLIO 1949

Esecuzione delle volture sugli antichi catasti.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Sono estese agli antichi catasti dei terreni le disposizioni riguardanti la conservazione del nuovo Catasto previste dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni nonchè dal regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Per i catasti descrittivi, le norme stabilite dalle predette disposizioni per i tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi documenti contenenti la dimostrazione del riparto dello estimo o reddito imponibile di cui all'articolo 17 e successivi del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237.

#### Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti che, nelle località in cui vigono gli antichi catasti, ove per parti-

colari circostanze manchino gli atti di trasferimento agli attuali possessori di terreni, vengano, ai soli fini delle relative volture, dagli uffici competenti accettati, in sostituzione di tali atti, atti di notorietà in esenzione delle imposte di trasferimento, dai quali risulti che il diritto per il quale viene chiesta la iscrizione in Catasto è stato, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 1158 e 1163 del Codice civile, posseduto continuamente per venti anni dal richiedente.

In tali casi nella voltura si fa constatare

che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.